

## **TI\_GERICHTE 11.2016.109 vom 28. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2016.109](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2016.109)

FR: TI\_GERICHTE 11.2016.109 du 28 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 11.2016.109 del 28 ottobre 2016

### **Regeste**

Divorzio su richiesta di un coniuge

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Le sentenze di divorzio motivate sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto il Pretore aggiunto ha dovuto statuire non solo su questioni pecuniarie, ma anche sul principio del divorzio, sull'affidamento della figlia e sul diritto di visita paterno. Nel suo insieme la causa non era dunque di carattere patrimoniale. Il “ricorso” in esame può così essere trattato come appello.

#### **E. 3**

Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al recapito in Svizzera del convenuto il 19 settembre 2016 (ricerca postale n. \_\_\_\_\_, agli atti). Il termine di ricorso sarebbe scaduto pertanto mercoledì 19 ottobre 2016. Ora, gli scritti destinati a un tribunale svizzero devono essere consegnati al tribunale medesimo oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 143 cpv. 1 CPC). In concreto AP 1 ha consegnato il plico contenente l'appello alla posta del \_\_\_\_\_ il 18 ottobre 2016 e l'invio è giunto alla posta svizzera solo il 25 ottobre successivo (ricerca postale \_\_\_\_\_, agli atti) per essere consegnato a questa Camera il giorno dopo. L'appello risulta quindi tardivo, e come tale – già di primo acchito – irricevibile.

#### **E. 4**

È vero che il “ricorso” è stato spedito il 18 ottobre 2016 anche per fax. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare tutta via che un atto processuale inviato per fax non è valido, poiché è privo di firma autografa (DTF 121 II 255 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 2C\_754/2008 del 23 dicembre 2008, consid. 2.1 in: RSPC 2009 pag. 155; Tappy in: CPC commenté, Basilea 2010, n. 17 ad art. 143). Tutt'al più si può – secondo dottrina – assegnare un termine supplementare per la firma all'interessato che non è patrocinato e che in buona fede ha spedito l'atto per fax confidando nella validità dell'invio (Frei in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 7 ad art. 130 e n. 10 in fine ad art. 132; Gschwend/Bornatico in: Basler Kommentar ZPO, 2<sup>a</sup> edizione, n. 11 in fine ad art. 132; v. anche Bohnet in: CPC commenté, op. cit., n. 40 in fine ad art. 132). Ci si può domandare se tale sia il caso del ricorrente. In ogni modo, si volesse anche rispondere affermativamente al quesito, l'appello risulterebbe ugualmente irricevibile per le ragioni in appresso.

## **E. 5**

Nel memoriale l'appellante contesta la sentenza impugnata, reputandola fondata su affermazioni inveritiere e menzognere addotte dall'attrice. Egli non rimette in discussione il principio del divorzio né le conseguenze accessorie regolate dal Pretore aggiunto, ma espone la sua versione dei fatti che hanno portato alla disunione dei coniugi. Inoltre egli fa valere di essere stato posto al beneficio della pensione come medico ortopedico, in \_\_\_\_\_, il 31 maggio 2015 e di percepire da quel momento una rendita non superiore a fr. 1300.– mensili, onde l'impossibilità di versare fr. 1000.– mensili alla figlia. Egli soggiunge altresì che dal \_\_\_\_\_ non è possibile inviare valuta straniera, motivo per cui fa pervenire regolarmente a Y \_\_\_\_\_ capi di vestiario e indumenti. Egli sollecita in definitiva l'accoglimento dell'appello – come detto – “afin de garder un contact décent, logique et correct avec ma fille”.

## **E. 6**

Che il 31 maggio 2015 l'appellante sia stato posto al beneficio della pensione e che da allora egli percepisca soltanto una rendita di fr. 1300.– mensili è una circostanza nuova, di cui il Pretore aggiunto non aveva conoscenza. Se non che, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente adottati e se “dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile, tenuto conto delle circostanze” (art. 317 cpv. 1 CPC). Quali motivi impedissero in concreto all'appellante di far valere le sue ragioni davanti al Pretore aggiunto non è dato di capire. La sua patrocinatore ha rinunciato al mandato sin dall'inizio della causa perché non riusciva a mettersi in relazione con lui, ciò ch'egli sapeva (“mon avocate Maître \_\_\_\_\_ m'a abandonné en cours de route pour cause de non paiement, vu qu'on ne peut pas envoyer de la devise étrangère du \_\_\_\_\_ vers la Suisse”: memoriale, pag. 1). Perché dunque egli non abbia scritto senza indugio al Pretore aggiunto (come ha scritto a questa Camera), nemmeno dopo essere stato diffidato a rispondere alla petizione di divorzio, egli non spiega. Quanto alle sue relazioni con la figlia, invano si cercherebbe di sapere perché la disciplina prevista nella sentenza impugnata non sarebbe adeguata. Ne segue che, comunque lo si esamini, l'appello del convenuto risulta in ogni modo irricevibile.

## **E. 7**

Non si disconosce che le notificazioni per via edittale disposte dal Pretore aggiunto destano serie perplessità. La pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale o sul Foglio ufficiale svizzero di commercio è lecita, in effetti, solo “se il luogo di dimora del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche”, oppure se “una notificazione è impossibile o dovesse comportare difficoltà straordinarie”, oppure se “una parte con domicilio o sede all'estero non ha designato un recapito in Svizzera nonostante l'invito rivoltole dal giudice” (art. 141 cpv. 1 CPC). In concreto non risulta che il convenuto fosse di ignota dimora. Certo, egli non rispondeva alle sollecitazioni della propria legale, ma non consta che fosse senza recapito, né si evince dagli atti che il Pretore aggiunto abbia posto una sola domanda al riguardo. Quanto a una notifica per commissione rogatoria in \_\_\_\_\_, se non altro per invitare il destinatario a designare un recapito in Svizzera, essa non era impossibile né comportava difficoltà straordinarie. Poteva richiedere invero tempi lunghi (fino a 15 mesi: <[http://www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____)>), ma non al punto da giustificare una notifica per via edittale (DTF 129 III 558 consid. 4). Sta di fatto che nel memoriale l'appellante non muove critiche alle notificazioni eseguite dal Pretore aggiunto, né sostiene di non esserne venuto a conoscenza. Ove si consideri poi ch'egli ha

chiesto la motivazione della sentenza emanata il 23 giugno 2016, notificata anch'essa per via edittale, v'è da supporre che le notificazioni non gli siano rimaste ignote. Le eventuali irregolarità non gli hanno dunque recato pregiudizio.

#### **E. 8**

L'improponibilità dell'appello implicherebbe l'addebito delle spese al convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le prevedibili difficoltà d'incasso, che comporterebbero ulteriori oneri per l'erario, conviene rinunciare tuttavia a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato trasmesso all'attrice per osservazioni.

#### **E. 9**

Quanto ai rimedi esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 lett. d LTF), il ricorso in materia civile parrebbe essere dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa sembrando essere rimasta dinanzi a questa Camera anche la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlia (sopra, consid. 5). Per questi motivi, decide:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.